

## **CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO FINANZIATE DALLA FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO -AIRC**

TRA

La Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC (nel seguito: la Fondazione), con sede legale in Milano in Viale Isonzo, 25 codice fiscale 80201470152 qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante (nome cognome) (luogo e data di nascita), domiciliato per la carica presso la sede

**e**

**(Istituzione)**, in qualità di Istituzione ospitante titolari di borse di studio istituite dalla Fondazione (nel seguito: Istituzione), avente sede in (indirizzo completo: città/provincia), C.F./PARTITA IVA, rappresentato da (nome del rappresentante legale), (funzione),

Nel seguito: le Parti

PREMESSO CHE

1. La Fondazione è un ente morale senza finalità di lucro, con lo scopo esclusivo di promuovere la ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio dei tumori, accogliendo lasciti testamentari e donazioni.
2. L'Istituzione è un Organismo di Ricerca che svolge attività di ricerca biomedica, non economica, oncologica o di interesse oncologico e soddisfa i requisiti previsti per la "Hosting Istitution" indicati nei bandi della Fondazione. Per Organismo di Ricerca si intende un'entità (ad esempio, università, ospedale o istituto di ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico), la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca non economica. Gli eventuali utili derivanti dall'attività di ricerca non economica devono essere reinvestiti in attività di ricerca non economica. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
3. La Fondazione pubblica ogni anno bandi per l'assegnazione di borse di studio, che invitano i ricercatori a presentare le proprie candidature.
4. I ricercatori assegnatari di borsa di studio sono selezionati ad esclusiva cura della Fondazione, attraverso un severo processo di valutazione, basato su criteri esclusivamente meritocratici. Le candidature presentate alla Fondazione sono valutate tramite il metodo internazionale del peer review (o valutazione da parte di pari): ogni candidatura è sottoposta al giudizio di almeno tre esperti indipendenti che non hanno conflitto di interesse con il richiedente. Tali revisori sono parte di un gruppo di quasi 600 esperti internazionali e/o sono membri del Comitato Tecnico Scientifico, scelti per la loro expertise in campo oncologico.
5. L'attività di ricerca proposta dai titolari della borsa di studio deve essere svolta presso enti senza scopo

di lucro che abbiano tra le proprie finalità statutarie la conduzione di attività di ricerca scientifica e che operino in campo oncologico, e che abbiano manifestato la propria disponibilità a consentire lo svolgimento del progetto proposto dal ricercatore in risposta al Bando pubblicato dalla Fondazione, con propria organizzazione di beni e servizi.

6. La Fondazione intende mettere a disposizione dell'Istituzione ospitante l'importo lordo di ciascuna borsa di studio assegnata.

Alla luce di tutto quanto precede, al fine di disciplinare le modalità di erogazione del contributo finanziario e gli impegni di ciascuna parte a seguito dell'attribuzione del contributo,

le Parti

CONVENGONO

le condizioni specificate nella seguente convenzione (nel seguito: "convenzione").

#### **Articolo 1 - Modalità di comunicazione degli assegnatari**

La Fondazione invierà all'Istituzione ospitante entro la fine di ogni anno l'elenco dei borsisti assegnatari di borsa di studio per l'anno successivo.

#### **Articolo 2 - Modalità di erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo finanziario annuale da parte della Fondazione avverrà con trasferimenti trimestrali anticipati (31.12 - 31.03 - 30.06 - 30.09) delle somme necessarie al pagamento delle borse di studio da erogare nel trimestre successivo.

L'Istituzione chiede che i trasferimenti trimestrali anticipati effettuati a mezzo bonifico bancario avvengano sul seguente conto:

INTESTATARIO CONTO CORRENTE:

ISTITUTO BANCARIO:

AGENZIA:

INDIRIZZO BANCA:

IBAN:

L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie inviando una comunicazione formale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante a mezzo e-mail, scrivendo all'indirizzo: [airc.direzione-scientifica@pec.it](mailto:airc.direzione-scientifica@pec.it)

#### **Articolo 3 - Modalità di erogazione della borsa di studio al ricercatore**

L'Istituzione si impegna ad erogare, con cadenza mensile, l'importo assegnato ai ricercatori selezionati dalla Fondazione, al netto delle eventuali trattenute fiscali e contributive a carico del titolare della borsa di studio, provvedendo alla relativa certificazione dei compensi, in qualità di sostituto d'imposta.

In funzione dell'importo messo a disposizione dalla Fondazione, l'Istituzione concorderà con ciascun assegnatario della borsa di studio la modalità di erogazione ed il trattamento fiscale più vantaggioso per quest'ultimo tra le opzioni consentite dalla legge vigente, scegliendo se attivare borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme contrattuali compatibili con l'importo assegnato.

Gli ulteriori oneri fiscali, contributivi ed assicurativi restano a carico dell'Istituzione, la quale si impegna a non trattenere ai borsisti alcun onere di carattere amministrativo.

L'Istituzione ha facoltà di integrare l'importo lordo della borsa con fondi propri, a condizione che tali fondi non siano riconducibili ad altre erogazioni da parte della Fondazione AIRC.

#### **Articolo 4 – Responsabilità dell'Istituzione**

Ogni responsabilità ed onere legato allo svolgimento del progetto da parte del borsista è a carico dell'Istituzione.

Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l'effettuazione delle relative spese, l'istituzione opererà in piena autonomia, secondo le norme di legge e regolamenti vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto la Fondazione resterà estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi (personale dipendente, creditori, collaboratori interni o esterni, fornitori, ecc...) in relazione allo svolgimento del programma della borsa di studio e sarà totalmente estranea a responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse alla borsa di studio.

L'erogazione della borsa di studio deve avvenire in ottemperanza alla normativa vigente.

L'attività di ricerca dovrà essere condotta nel rispetto delle policies pubblicate dalla Fondazione AIRC.

L'Istituzione si impegna ad applicare ai titolari della borsa di studio, le tutele previste dal d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituzione si impegna a dare idonea copertura assicurativa contro eventuali infortuni ai borsisti ospitati e per l'attività da loro svolta.

L'Istituzione si impegna inoltre a garantire ai borsisti ospitati la disponibilità di spazi e mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca per cui è stata assegnata loro la borsa di studio e un'adeguata formazione sotto la supervisione del responsabile scientifico indicato nella candidatura/nell'application.

L'Istituzione si impegna a favorire la partecipazione dei borsisti alle attività di comunicazione e raccolta fondi della Fondazione.

L'Istituzione si impegna a fornire un rendiconto relativo all'erogazione della borsa nelle modalità indicate dalla Fondazione AIRC.

Qualora l'Istituzione non ottemperi alle obbligazioni di cui agli Art. 3 e 4 la Fondazione si riserva il diritto di recedere con effetto immediato dalla presente convenzione, sospendendo le borse di studio in corso e le relative erogazioni.

#### **Articolo 5 – Responsabilità della Fondazione**

L'erogazione del contributo finanziario avverrà nei limiti dell'importo assegnato annualmente per le borse di studio elencate nella comunicazione di cui all'articolo 1. Eventuali maggiori oneri, connessi allo svolgimento dell'attività del borsista, resteranno a carico dell'Istituzione.

#### **Articolo 6 – Gestione delle variazioni delle condizioni di svolgimento della borsa di studio**

Eventuali modifiche delle condizioni di svolgimento della borsa di studio dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Scientifica, a cui dovrà essere inviata, per tempo, formale richiesta a mezzo e-mail, scrivendo all'indirizzo: [airc.direzione-scientifica@pec.it](mailto:airc.direzione-scientifica@pec.it). Qualora abbia luogo una interruzione dell'attività di progetto per un periodo superiore a 40 giorni consecutivi (ad esempio per documentata maternità o malattia), la borsa sarà sospesa con facoltà di recupero.

L'istituzione dovrà informare tempestivamente la Fondazione, comunicando il periodo di astensione dall'attività di ricerca e l'eventuale recupero concordato con il borsista. Durante il periodo di sospensione la Fondazione sospenderà l'erogazione del contributo, che sarà posticipata al periodo di recupero. L'eventuale rinuncia alla borsa di studio da parte di un borsista dovrà essere comunicata dall'Istituzione ospitante alla Fondazione via e-mail all'indirizzo sopra indicato non appena ne venga a conoscenza. A seguito di tale comunicazione la Fondazione sospenderà l'erogazione dei relativi fondi.

A seguito della rinuncia alla borsa di studio da parte del titolare, il relativo progetto terminerà. L'istituto si impegna a restituire alla Fondazione entro i due mesi successivi alla comunicazione di rinuncia da parte del borsista, l'eventuale residuo non corrisposto a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:

BANCA
INTESTATARIO CONTO CORRENTE:
IBAN:

### **Articolo 7 - Acknowledgements**

Le pubblicazioni scientifiche contenenti i risultati della ricerca svolta dal borsista dovranno recare il riconoscimento alla Fondazione tra gli "acknowledgements" o il "funding", riportando la dicitura indicata nella Lettera di Assegnazione che il borsista ha ricevuto; analogamente eventuali interviste o articoli rilasciati sulla ricerca svolta dal borsista a media generalisti (televisioni, radio, giornali, siti Internet) dovranno recare la citazione del sostegno da parte della Fondazione.

### **Articolo 8 - Durata**

La presente convenzione ha la durata di anni cinque, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti, e si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di cinque anni; le Parti si riservano in ogni momento la facoltà di recesso da comunicarsi mediante formale richiesta a mezzo e-mail, scrivendo all'indirizzo: [airc.direzione-scientifica@pec.it](mailto:airc.direzione-scientifica@pec.it). Qualora una delle parti decida di recedere volontariamente dalla presente convenzione, dovrà comunque tenere fede agli impegni assunti, permettendo ai borsisti di completare le borse di studio in corso.

### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano a rispettare la normativa sulla protezione dei dati ed in particolare il regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le parti si impegnano ad ottenere tutti i consensi necessari per la trasmissione di dati personali a parti terze per la durata e gli scopi della presente convenzione.

In relazione al trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano ad assicurare:

- che è stata messa in atto una procedura per valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, in particolar modo per evitare il trattamento non autorizzato o illegale dei dati o per evitare lo smarrimento, la distruzione o il danneggiamento di dati sensibili;
- che tutto il personale che ha accesso ai dati o al loro trattamento è obbligato a considerare e trattare i dati come confidenziali;
- che i dati personali non verranno trasmessi al di fuori dell'Area Economica Europea a meno che non vengano rispettate le norme del regolamento sulla protezione dei dati;
- di collaborare per rispondere ad eventuali domande da parte dell'interessato che fornisce i dati e ad assicurare il rispetto dei termini di legge per quanto riguarda la sicurezza, notifiche di eventuali violazioni, valutazione dell'impatto e consultazioni con l'Autorità di Sorveglianza o di controllo;
- di notificare all'altra parte eventuali violazioni;
- di distruggere le copie del presente contratto entro i termini indicati dal Codice Civile;
- di mantenere una completa ed accurata raccolta di dati ed informazioni atte a dimostrare il rispetto di questa clausola;
- di non trasferire i dati a terzi senza l'autorizzazione scritta dell'altra Parte.

I dati relativi ai borsisti (nome e cognome, istituzione ospitante, titolo della ricerca, contributo assegnato) potranno essere diffusi attraverso i canali di comunicazione della Fondazione e potranno essere messi a disposizione di incaricati (terzi) ai fini del suo coinvolgimento nell'attività istituzionale della Fondazione, previo consenso del borsista.

#### **Articolo 10 - Comunicazioni**

Ogni comunicazione inerente l'oggetto della convenzione o la richiesta di modifica delle condizioni della stessa, dovrà essere inviata a mezzo e-mail, scrivendo all'indirizzo: [airc.direzione-scientifica@pec.it](mailto:airc.direzione-scientifica@pec.it). L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni variazione dello stato giuridico dell'Ente stesso e del rapporto tra l'Ente e il borsista. L'Istituzione ha l'obbligo di informare tempestivamente la Fondazione di qualsiasi modifica intervenuta nello svolgimento del progetto, in particolare di qualunque variazione del ruolo del borsista nell'Istituzione o suo trasferimento. Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente ad AIRC le eventuali modifiche incorse nell'assetto giuridico (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, variazioni nella personalità giuridica, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc...) o qualunque rilevante variazione a carico degli organi amministrativi; analogamente dovrà essere comunicata l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, o qualunque altro evento che possa pregiudicare l'affidabilità economico finanziaria dell'Istituzione.

#### **Articolo 11 - Risoluzione delle controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione che è retta e disciplinata unicamente dalla Legge italiana.

Se quanto stabilito al comma precedente non risultasse sufficiente a risolvere la vertenza, le Parti

sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dalla presente Convenzione o in relazione alla stessa. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le Parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente quello di Milano.

### **Articolo 12 - Registrazione e Bollo**

Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale a cura dell'Istituzione ospitante. L'istituzione con nota scritta chiederà alla Fondazione il rimborso della quota di spettanza.

L'imposta di bollo è assolta mediante contrassegno telematico con codice identificativo n.

### **Articolo 13 - Documenti che integrano la presente convenzione**

La documentazione che disciplina i rapporti tra la Fondazione e l'Istituzione in relazione ai progetti elencati nella lettera citata all'art. 1 (Bando, Applications, Lettere di Assegnazione, ecc.) ha validità ai fini della determinazione dei termini dell'accordo tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Milano

Luogo,

Fondazione Italiana  
per la Ricerca sul Cancro - AIRC

Istituto

Il Legale Rappresentante  
Il Presidente

Il Legale Rappresentante  
Qualifica

(Nome cognomi)

(Nome Cognome)